



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 12-1-2012



Al Presidente
Consiglio Regione Toscana



Interrogazione a risposta scritta.

Oggetto: "In merito alle prospettive degli interventi educativi per la prima infanzia alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011".

IL CONSIGLIERE REGIONALE

Premesso che la Regione Toscana considera il nido d'infanzia un fondamentale strumento educativo in grado di garantire l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure dotate di specifica competenza professionale e diverse da quelle parentali;

Premesso che, sulla base di recenti studi condotti in materia di sviluppo infantile, le nuove acquisizioni indicano chiaramente di investire "sulla dimensione della continuità educativa da zero a sei anni", superando di fatto l'organizzazione del sistema formativo basata sui presunti livelli dello sviluppo;

Premesso che la Regione Toscana già con il PIGI 2006-2010 (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20 settembre 2006 e prorogato al 31-12-2011 ai sensi dell'articolo 104 della L.R. 65 del 29 dicembre 2010) riconosceva come fondamentale la questione della continuità educativa da zero a sei anni e poneva fra gli obiettivi prioritari il potenziamento e la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

Premesso che nel settembre del 2009 la Regione Toscana promuoveva presso la Corte Costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente per oggetto il D.P.R. n.89/2009 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133) con riguardo agli articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà;

Ricordato che l'articolo 2, comma 4 del D.P.R. n.89/2009 recita: " L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso";

Ricordato altresì che l'articolo 2, comma 6 del sopra citato D. P.R. recita: " Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento da tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni";

Richiamato il dispositivo finale della Sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara che "non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'art.2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89(omissis), e per l'effetto annulla l'articolo2,commi 4 e 6, del suddetto D.P.R. n. 89 del 2009";

Richiamato la Circolare Ministeriale (M.I.U.R.) n. 101 del 30 dicembre 2010 (Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012) in base alla quale risultavano essere iscrivibili alle scuole dell'infanzia anche bambini e bambine che non avevano compiuto il terzo anno d'età, fermo restando che l'ammissione alla frequenza anticipata rimaneva condizionata ai sensi dell'articolo2, comma 2 del Regolamento n. 89;

Richiamato l'articolo 8 del DPR n. 81/2009, in base al quale per le scuole ubicate in comuni montani o nelle piccole isole possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi potendo derogare rispetto al limite massimo e minimo degli alunni stabilito nel corpo del medesimo DPR;

Richiamato la L.R. 26 luglio 2002, n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm., recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26-7-2002, n. 32";

Richiamato la Risoluzione n. 70 "In merito al sostegno agli interventi educativi per la prima infanzia" approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 27 luglio 2011 collegata alla risoluzione 27 luglio 2011, n.56 (Documento di programmazione economica e finanziaria DPEF per l'esercizio 2012);

Preso atto che, a seguito della citata Sentenza n. 92/2011, risultano essere espressione di principi fondamentali della materia d'istruzione, afferenti dunque alla competenza legislativa concorrente, quel complesso di norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline che, seppur "tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altro necessitano per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale";

Alla luce dei contenuti della Delibera della Giunta Regionale n. 739 del 29-8-2011 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'ANCI e l'UNCEM, documento finalizzato a dare realizzazione, nel corso dell'anno scolastico 2011/2012, al "Progetto Pegaso", in virtù del quale si rende possibile provvedere all'estensione dell'offerta scolastica di scuole dell'infanzia ed alla sua contestuale qualificazione (nella stessa ottica la Regione era già intervenuta con fondi propri negli


anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 onde ovviare anche al blocco dell'organico stabilito dal M.I.U.R. a partire dall'anno scolastico 2008-2009);



Alla luce altresì della linea da tempo adottata dalla Regione e volta a consentire al maggior numero di bambini toscani di poter fruire "dell'importante occasione sociale di crescita" rappresentata dalla frequenza della scuola della prima e della seconda infanzia;

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

Per sapere se, nella fase di programmazione e progettazione del dimensionamento della rete scolastica sul territorio e prima della scadenza del termine per le iscrizioni al prossimo anno scolastico, tra i provvedimenti che si intendono assumere al fine di ridurre le situazioni di disagio esistenti in modo specifico tra gli utenti del servizio pubblico in aree montane, vi siano, com'è auspicabile, azioni volte a garantire la possibilità per le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria e ubicate in comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, di poter accogliere bambini di età compresa tra i due e i tre anni, basando tale inserimento sull'attivazione di progetti frutto della collaborazione tra istituzioni scolastiche ed enti locali interessati.

Vincenzo Ceccarelli



DANIELA LASTRI	
NICOLA DANTI	
ENZO BROGNI	
LORIS ROSSETTI	